

539/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs.

196/03

SENTENZA

Sul ricorso iscritto nel Registro di Segreteria al n. **79511**, depositato in data 26.07.2022, proposto dal Sig. XX (ONISSIS), nato a ONISSIS il ONISSIS, residente in ONISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Andrea Bava (avv.andreabava@certmail-cnf.it) e dall'Avv. Enrico Rossi (enricorossi@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma alla Via Ottaviano n. 66.

contro

INPS – Filiale Metropolitana di Roma SUD OVEST Eur.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO nella pubblica udienza dell'11.09.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Enrico Rossi, per il ricorrente; nessuno è comparso per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, è stato riconosciuto "soggetto equiparato a vittima del dovere", come da decreti del Ministero dell'Interno del 11.03.2021 e del 12.03.2021, adottati a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5300/2019.

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce contro il rifiuto opposto dall'INPS alla richiesta di esentare la propria pensione dall'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 sull'assunto che l'esenzione fiscale riguardi solo i trattamenti pensionistici privilegiati correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato.

Il ricorrente chiede, pertanto, il riconoscimento dell'esenzione dall'IRPEF e la condanna dell'INPS al pagamento della pensione al lordo delle ritenute fiscali e relative addizionali.

Nel ricorso, viene argomentata la giurisdizione di questa Corte sulle controversie in materia di ritenute fiscali alla fonte da parte dell'Istituto previdenziale, in qualità di sostituto d'imposta, in quanto incidenti sul trattamento pensionistico, richiamando sul punto giurisprudenza delle Commissioni Tributarie regionali e della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

La controparte non si è costituita in giudizio.

All'udienza odierna, l'Avv. Rossi, per il ricorrente, si è riportato al ricorso, ribadendo la sussistenza della giurisdizione della Corte dei

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

conti e richiamando, sul punto, la giurisprudenza citata in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'oggetto del presente giudizio è il riconoscimento dell'esenzione dall'IRPEF del trattamento pensionistico riconosciuto al ricorrente in qualità di "soggetto equiparato a vittima del dovere" ai sensi dell'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Oggetto della causa, pertanto, non è il riconoscimento dello *status* qualificante l'applicazione della suddetta normativa fiscale, atteso che esso risulta dai decreti ministeriali versati in atti, quanto piuttosto la questione dell'applicazione della norma che ha esteso anche alle vittime del dovere i vantaggi (tra cui anche quello fiscale, relativo all'esenzione IRPEF) originariamente previste esclusivamente per le vittime del terrorismo.

Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, spettano in via esclusiva alla competenza della Corte dei conti le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, comprese quelle nelle quali si allegghi l'inadempimento o

l'inesatto adempimento di una prestazione pensionistica.

Nella controversia in esame non è in questione un rapporto pensionistico, ovvero un recupero di somme indebitamente percepite o assegni accessori al trattamento pensionistico, ma è controverso il diritto all'esenzione da imposte sul reddito del trattamento pensionistico di un soggetto equiparato a "vittima del dovere" come, del resto, confermato anche dalla giurisprudenza richiamati in atti dalla Difesa del ricorrente che si pronuncia proprio sulla questione oggetto del presente ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Trattandosi, quindi, di somme dovute a titolo di imposte, la materia non può che rientrare nella giurisdizione del Giudice tributario.

Le spese sono compensate ai sensi dell'art. 31 comma 3, c.g.c.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 04.12.2024

per il Dirigente

f.to digitalmente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
04.12.2024 13:41:14
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
